

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 10 marzo 2017, n. 177

CIG in deroga 2016-2017/F276. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell'art. 6, comma 3 del D.I. n. 83473 del 01.08.2014 e dell'art.2 lett. f), n.1) del D.Lgs. 185/2016. Integrazione ore Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A. autorizzata con DD n. 580 del 30 dicembre 2016.

Il Dirigente del Servizio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:

- Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;
- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
- Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;
- Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Vista la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall'art. 1 del citato decreto interministeriale, 867.816,00 Euro, per l'anno 2016;
- Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall'art. 1 del citato decreto interministeriale, 1.000.000,00 Euro, per l'anno 2016;

- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/ PROT 21.04.2016 – 0000087 e verbale di accordo del 06.07.2016) con cui, con particolare riferimento alla flessibilità del 5%, è stata riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M, utilizzando tale riserva anche per *“specifiche situazioni di particolare rilievo per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità”*;
- Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot. n. 40/0007205), a seguito della richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.3115 del 15.03.2016), con la quale è stata riconosciuta la possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto n. 83473 anche in presenza di cessazione della attività o parte di essa;
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che prevede *“con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)”*;
- Vista l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03 novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva” incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità assicurata dall’art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M. e che pertanto ai sensi di tale norma le risorse assegnate sono pari a € 18.678.163,00 Euro;
- Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stata riconosciuta la possibilità di concedere la cig in deroga *“anche in favore di società partecipate, in tutto o in parte, da enti pubblici.”*
- Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto il verbale di accordo del 03.11.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali (integrazione accordo del 20.01.2016 e del 06.07.2016) e le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
- Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Vista la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
- Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 con il quale è stato stabilito che, per la cassa integrazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.l. 83473/2014 (cosiddetto 50 per cento) *“in tutti i casi in cui l’effettivo inizio della sospensione (avvenga successivamente al 31.12.2016, dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 28.12.2016 pena inammissibilità dovuta alla impossibilità di completare il percorso di autorizzazione da parte degli Uffici entro la data stabilita dal Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2016 (31.12.2016)”. Qualora la sospensione/riduzione preceduta dal verbale abbia inizio entro il 31.12.2016, le istanze dovranno essere caricate entro i termini ordinariamente previsti”*;
- Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016 e confermato nel verbale di Accordo del 20.12.2016, *“la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale”*;
- Visto il verbale di accordo del 3 novembre 2016, lett.b) con il quale è stato stabilito che *“in deroga a quanto previsto dal decreto n. 83473 del 1 agosto 2014, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o cessate, e/o in ristrutturazione e/o in riconversione, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui si sia in presenza di un programma di reindustrializzazione, riferito ad una vertenza incardinata presso la task force regionale e/o la Unità di crisi del Mise, al fine di assicurare la continuità reddituale e contributiva senza soluzione di continuità. Allo scopo di fruire del trattamento di integrazione*

salariale di cui al comma precedente, le parti presenti convengono sulla necessità che venga sottoscritto un verbale di accordo dalle confederazioni regionali e/o organizzazioni di categoria regionali con il Presidente della task force regionale, a cui dovrà essere allegato l'elenco dei lavoratori coinvolti";

- Preso atto che nei verbali di accordo trasmessi dal Comitato Sepac è attestato il rispetto dei requisiti di cui all'accordo sottoscritto il 3 novembre 2016, lett.b);
- Vista la DD n. 580 del 30.12.2016, con la quale la società Sangalli Vetro Manfredonia Spa è stata autorizzata per un numero complessivo di ore pari a 31.032, come da richiesta inserita sul portale Sintesi e come indicato nel verbale di accordo sottoscritto in data 16.12.2016;
- Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 13.01.2017 (prot. n. 495 del 16.01.2017) con la quale la società comunicava un errore materiale di inserimento della domanda relativo all'indicazione delle ore, indicando il numero corretto delle ore pari a 312.000 e non 31.032 come richiesto;
- Vista la nota dello scrivente Servizio (prot. n. 1254 del 01.02.2017) con la quale si chiedeva alla società di produrre una integrazione al verbale di accordo, siglata da tutti i firmatari del verbale di accordo precedente, con l'indicazione puntuale delle ore;
- In riscontro alla suddetta nota, visto il verbale di accordo sottoscritto in data 17.02.2017, con nota (prot. n.3187 del 10.03.2017) viene richiesta l'autorizzazione al trattamento per le ore mancanti pari a n. 280.968;
- Vista la nota trasmessa dal Comitato Sepac in data 10.03.2017 (prot. n. 3148 del 10.03.2017) con la quale è stato inviato agli uffici regionali il Piano Industriale a supporto della manifestazione di interesse in favore della reindustrializzazione degli ex siti produttivi di Sangalli in Manfredonia.
- Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall'istante, sussistono i presupposti per autorizzare per la differenza delle ore pari a n. 280.968.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale..

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga, per le ore mancanti, l'impresa di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.

2. Il costo totale massimo presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a **280.968** di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi **€ 2.753.486,40** suscettibile di riduzione in sede di rendicontazione.
3. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
4. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.
5. Le imprese di cui all'Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
6. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), **entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP** della presente determina che costituisce notifica agli interessati.
7. il presente provvedimento:
 - a) è immediatamente esecutivo;
 - b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

IL DIRIGENTE

Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

Allegato A

AZIENDE AUTORIZZATE

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR	N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	Importo Autorizzato	PAG.
1	BA/TF/05	31/01/2017	97188	02291140719	IndOltre15dip	3103928400	SANGALLI VETRO MANFREDONIA S.P.A.	MONTE SANTANGELO	71037	LOC. CHIUSA DEL BARONE SS 89 KM 162,25	FG	150	280.968	17/12/2016	16/12/2017	€ 2.753.486,40	D